

P.U.N.



REPUBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Giudice delegato,

vista la sentenza di apertura del procedimento di liquidazione controllata dei coniugi

C.F. _____ nato a _____ (_____ il _____, e

_____, C.F. _____, nata a _____ () il _____, entrambi residenti a _____

(: rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Marini (CF.

MRNMTT84S04B157L) del Foro di Brescia – PEC matteo.marini@brescia.pecavvocati.it – il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni al numero _____ ai sensi dell’art. 176 comma

Il c.p.c., o all'indirizzo di posta elettronica e-mail: segreteria@avvocatomatteomarini.it o PEC:

matteo.marini@brescia.pecavvocati.it ed elettivamente domiciliati nello studio dell'Avv. Matteo Marini
in Brescia, via Cefalonia n. 49, in virtù di procura alle liti in atti;

ritenuto che spetta al Giudice delegato determinare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 217 e 270

CCII, l'ammontare del reddito necessario al mantenimento della propria famiglia,

considerato che i ricorrenti hanno esposte come necessarie al mantenimento della famiglia spese mensili

per € 3.555,00 come da tabella che segue:

Firmato Da:



DESCRIZIONE	SPESA DEL NUCLEO FAMIGLIARE
VITTO	€ 700,00
CANONE DI LOCAZIONE	€ 700,00
ASSICURAZIONE AUTO	€ 84,00
BOLLO AUTO	€ 40,00
SPESE USO E MANUTENZIONE AUTO	€ 180,00
COMMERCIALISTA	€ 51,00
CARBURANTE	€ 620,00
UTENZE DOMESTICHE ENERGIA E GAS	€ 400,00
TASSE COMUNALI	€ 150,00
SPESE CONDOMINIALI	€ 50,00
SPESE MEDICHE	€ 130,00
SPESE IMPREVISTE	€ 200,00
IMPORTO MENSILE	€ 3.355,00

Considerato che il nucleo familiare è composto da solo due persone;

P.Q.M.

Dispone l'esclusione dalla liquidazione del reddito dei debitori limitatamente alla somma mensile di € 2.800,00, di cui € 1.600,00 ed € 1.200,00 a carico

sino a diverso provvedimento;

dispone che il datore di lavoro della , su richiesta del liquidatore, provvedano all'accredito mensile della quota di stipendio e della quota di reddito mensile eccedenti gli importi come stabiliti al punto precedente sul conto corrente della procedura relativo al singolo ricorrente e ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro.



Si dà atto che il presente provvedimento monocratico per ragioni di celerità ed efficienza viene depositato unitamente alla sentenza di apertura della liquidazione.

Si comunichi alla parte e al liquidatore.

Monza, 29 gennaio 2025

Il Giudice delegato



